

# **Guida RENTRI - Contributi e sanzioni**

## **Contributo annuale e diritto di segreteria**

All'atto dell'iscrizione al RENTRI, i soggetti versano un diritto di segreteria e un contributo annuale. Il contributo serve a coprire i costi di gestione del sistema ed è differenziato per categorie di operatori. Secondo l'articolo 14 del D.M. 59/2023, il contributo annuale e il diritto di segreteria sono determinati con decreto del Ministero e devono essere pagati al momento dell'iscrizione e poi entro il 30 aprile di ogni anno. Il mancato pagamento del contributo non comporta il rimborso, neppure nel caso in cui l'impresa perda i requisiti di iscrizione.

## **Sanzioni per omissioni e false dichiarazioni**

L'articolo 13 del D.M. 59/2023 prevede che chi rilascia dichiarazioni false, attesta fatti inesistenti o trasmette documenti mendaci nell'ambito del RENTRI è punito secondo l'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Le medesime violazioni, quando attengono a comunicazioni ambientali, sono sanzionate dall'articolo 258, comma 10 del Codice dell'ambiente. Le imprese che non adempiono agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico o li compilano in modo incompleto sono soggette a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, che sale a 10.000-30.000 euro per i rifiuti pericolosi, con eventuale sospensione fino a un anno per il responsabile.

## **Altre sanzioni**

La mancata o tardiva iscrizione al RENTRI, l'omesso invio dei dati e la mancata tenuta del registro elettronico possono determinare ulteriori sanzioni, comprese quelle previste dagli articoli 255 e 256 del Codice dell'ambiente. Anche l'utilizzo improprio dei formulari di identificazione rifiuti può comportare multe significative, a seconda della gravità della violazione. È quindi consigliabile predisporre adeguate procedure interne per garantire che i dati siano registrati correttamente e trasmessi nei tempi stabiliti.

Fonti:

[1] D.M. 59/2023 art. 14 - determinazione del contributo annuale e del diritto di segreteria.

[2] D.M. 59/2023 art. 13 - sanzioni per false dichiarazioni e documenti mendaci.

[3] Codice dell'ambiente art. 258 - entità delle sanzioni per la mancata tenuta del registro di carico e scarico.